

**BILANCIO**

---

## **Credito R&S, utile la certificazione**

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

### **Certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design**

Scopri di più

Con il Decreto Semplificazioni del 2022 il Legislatore ha previsto la nascita di un **sistema di certificazione delle spese per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0** e altre attività innovative, al fine di favorire il **calcolo e l'utilizzo dei relativi crediti d'imposta**.

Con il **D.P.C.M. 15 settembre 2023**, recante le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione, il Governo ha ufficializzato l'istituzione dell'albo dei certificatori, a cui è stata data attuazione con il recente **Decreto direttoriale del 21 febbraio 2024**.

### **Perché tanto interesse nella certificazione?**

Non siamo nuovi al concetto di certificazione, già in tema di Industria 4.0 era previsto che l'azienda potesse **autocertificare gli investimenti sostenuti fino a 300.000 euro** e rivolgersi ad un **soggetto terzo oltre tale cifra**; in tema di R&S e Innovazione non esiste alcuna possibilità di **autocertificare** il credito spettante e la certificazione di esso deve essere eseguita da un soggetto terzo individuabile tra gli iscritti nell'albo ufficiale dei certificatori.

Secondo l'[articolo 23, D.L. 73/2022](#), la certificazione *“esplica **effetti vincolanti** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata”*.

Questo vuol dire che **la certificazione ha effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria** che non può contestarla, fatto salvo il caso in cui sussista **una palese falsità ideologica**, ovvero nel caso in cui la certificazione sia stata **rilasciata con frode**, attestando la sussistenza dei requisiti di accesso al credito d'imposta senza che essi siano realmente esistenti.

**La tutela della certificazione non è applicabile** nel caso in cui siano **state constatate con processo verbale o con atto impositivo eventuali violazioni** relative ai crediti d'imposta.

### Come funziona la certificazione?

Va ricordato che la **certificazione deve essere richiesta dalle aziende che hanno svolto attività di R&S, Innovazione Tecnologica e Design** e che intendono **usufruire o hanno usufruito dei relativi crediti d'imposta nel periodo 2015-2019**, ovvero dal 2020 ad oggi, in base alle **normative vigenti**.

Con decreto Mimit dello scorso 4 luglio 2024 sono state dettate le **linee guida**, con l'obiettivo di fornire **indicazioni di carattere generale** in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, *design* e ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all'[articolo 1, commi 198 – 208, L. 160/2019](#), per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'[articolo 3, D.L. 145/2013](#), convertito in L. 9/2014, per i **periodi d'imposta dal 2015 al 2019**.

**La certificazione deve contenere le informazioni** e gli elementi indicati dall'[articolo 3, D.P.C.M. 15 settembre 2023](#).

Per agevolare **l'attività dei certificatori e i successivi controlli**, il Mimit ha anche predisposto i **modelli di certificazione**, pubblicati con D.M. 5 giugno 2024 e consultabili dai **certificatori tramite la piattaforma informatica**. Copia della certificazione deve essere, poi, inviata dal certificatore al Ministero, sempre tramite il portale dedicato, **entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all'impresa**.

Più dettagliatamente, la certificazione deve **contenere**:

- 1) le **informazioni** concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei **soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata**, al fine di attestarne l'adequatezza rispetto all'attività effettuata o programmata;
- 2) la **descrizione dei progetti** o dei **sottoprogetti** realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;
- 3) le **motivazioni tecniche** sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
- 4) la **dichiarazione**, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore di non versare in situazioni di conflitto di interesse;

5) tutte le **ulteriori informazioni** e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa.

Il Mimit potrà procedere **all'esame delle certificazioni**, verificandone la correttezza formale e la rispondenza sostanziale alle disposizioni agevolative e alle Linee guida. A tal fine, il Ministero potrà richiedere ai soggetti certificatori **l'invio di copia della documentazione tecnica**, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione delle attività R&S. Questa richiesta dovrà essere effettuata **entro e non oltre 90 giorni** dalla data di ricezione della certificazione, dandone notizia all'impresa, i certificatori dovranno inviare la documentazione richiesta entro i 15 giorni successivi, mentre al Mimit spetteranno **ulteriori 60 giorni per terminare l'attività di controllo**.

Si ricorda, infine, che è **disponibile dal 15 maggio 2024** l'elenco dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni è tenuto dal Mimit recuperabile al sito <https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/>.

Possono rientrare nell'albo dei certificatori:

a) le **persone fisiche** con titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione:

1) che **non abbiano di subito condanne con sentenza definitiva** o decreto penale di condanna;

2) che **abbiano svolto**, nei **tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione**, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti **collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione**;

b) le **società di consulenza** che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto **progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che oltre ai requisiti per le persone fisiche**:

1) **abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale** e siano iscritte al Registro Imprese;

2) **non siano sottoposte a procedura concorsuale** e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;

3) **non sono destinatarie di sanzioni interdittive**.